



Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.A.
 Sede Legale: Udine, via Marinoni 55
 Sede Amministrativa: Tavagnacco (UD), Via Alpe Adria 6
 Capitale Sociale Euro 318.187.600,00
 Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Reg. Imp. (UD) 01452770306
 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5362
 Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - Gruppo Hypo Alpe-Adria-Bank
 ABI 3011.4 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

FOGLIO INFORMATIVO

Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica:

Sede legale:

Sede amministrativa:

Indirizzi telematici e recapito telefonico:

HYP0 ALPE-ADRIA-BANK S.p.A.

Via Marinoni 55 – Udine

Via Alpe Adria 6 – Tavagnacco (UD)

www.hypo-alpe-adria.it

bank.italy@hypo-alpe-adria.com

tel. 0432.537211

fax. 0432.538.551

3011.4

5362

Gruppo Hypo Alpe-Adria-Bank

(UD) 01452770306

Codice ABI:

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:

Gruppo bancario di appartenenza:

Numero di iscrizione al Registro delle imprese:

Sezione da compilare solo in caso di offerta Fuori Sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto sotto indicato, a loro dipendenti o collaboratori, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo. Di seguito si riportano le generalità del soggetto proponente.

Nome e Cognome del soggetto proponente _____

Indirizzo _____

Numero di telefono _____

Indirizzo e-mail _____

Numero di iscrizione all'albo _____

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Struttura e funzione economica

Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la Banca, fino all'importo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi.

La garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

In caso di mutuo, apertura di credito o altri contratti di finanziamento assistiti da garanzie personali e/o reali, il cliente ha diritto di surrogare (sostituire) la banca finanziatrice con un altro creditore e con subentro di quest'ultimo nelle predette garanzie, senza applicazione di penali o di oneri, anche indiretti (è la cosiddetta portabilità del mutuo, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 7/2007), e con il mantenimento dei benefici fiscali. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo/finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (cd. reviviscenza della garanzia).

CLIENTELA DESTINATARIA

Il presente foglio informativo è rivolto ad ogni tipologia di clientela compresi i clienti al dettaglio.

Per “**clienti al dettaglio**” si intendono i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Per “**consumatore**” si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO O DELL'OPERAZIONE

VOCI DI COSTO	VALORE CONDIZIONE
CONDIZIONI DI SPESA	
Spesa invio estratto conto e/o rendiconto su supporto cartaceo	Euro 0,00
Spesa disponibilità estratto conto e/o rendiconto su HB Net	Euro 0,00
Spesa invio estratto conto e/o rendiconto tramite e-mail	Euro 0,00
Spesa invio comunicazioni di trasparenza su supporto cartaceo	Euro 0,00
Spesa disponibilità comunicazioni di trasparenza su HB Net	Euro 0,00
Spesa invio comunicazioni di trasparenza tramite e-mail	Euro 0,00
Spesa invio altre comunicazioni delle garanzie su supporto cartaceo	Euro 0,00
Spesa disponibilità altre comunicazioni delle garanzie su HB Net	Euro 0,00
Spesa invio altre comunicazioni delle garanzie tramite e-mail	Euro 0,00
Spesa per duplicati e fotocopie	Euro 0,50 a foglio
con un minimo di	Euro 5,60
con un massimo di	Euro 50,00
Recupero di eventuali spese documentate sostenute dall'Istituto ovvero di spese vive documentate reclamate da terzi	

RECESSO E RECLAMI**Recesso dal contratto****Recesso del fideiussore e relativi effetti**

1. Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla banca solo quando la lettera venga recapitata presso la dipendenza della banca che ha effettuato le operazioni garantite e si rende operante solo dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla sua ricezione.
2. Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.
3. Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi ed ancora in circolazione.

Diritto di recesso o di surroga del fideiussore

1. Il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spettano nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorché cofideiussori, sino a quando ogni ragione della banca non sia stata interamente estinta.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R, all'Ufficio reclami della banca (Ufficio Reclami della Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.A., via Alpe Adria n.c. 6, 33010 Tavagnacco - UD) o per via telematica (ufficioreclami@hypo-alpe-adria.com) L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Per maggiori indicazioni si può consultare il documento "Principali diritti del cliente" affisso in tutte le filiali e scaricabile dal sito internet della Banca. Resta ferma la possibilità per il cliente e per la Banca di ricorrere in qualsiasi momento all'autorità giudiziaria ordinaria.

- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia) con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo ovvero nel caso in cui la procedura di conciliazione non si dovesse attivare per mancata adesione di una delle parti.

LEGENDA

Debitore principale	Persona di cui si garantisce l'adempimento a favore della Banca.
Garante	Persona che rilascia la fideiussione a favore della Banca.
Importo massimo garantito	Somma complessiva (per capitale, interessi, spese ed imposte) che il fideiussore si impegna a pagare alla Banca nel caso di inadempimento del debitore principale.
Regresso	Potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata dalla Banca.
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla Banca siano dichiarati (ad esempio con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.
Solidarietà passiva fra fideiussori	Vincolo stabilito per legge tra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (BANCA) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.